

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)

Modifica del 14 giugno 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 dicembre 1995¹ concernente il servizio della sicurezza aerea è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 40–40g, 49, 101b, 107a capoverso 4 e 108a capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea (LNA);
visti gli articoli 37a–37f della legge federale del 22 marzo 1985³ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin);
in esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1944⁴ relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago),
dell'accordo multilaterale del 12 febbraio 1981⁵ sulle tasse di rotta e dell'accordo del 21 giugno 1999⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo,
in particolare del regolamento (CE) n. 549/2004⁷, del regolamento (CE) n. 550/2004⁸ e del regolamento (CE) n. 1794/2006⁹ nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell'allegato all'Accordo,

1 RS 748.132.1

2 RS 748.0

3 RS 725.116.2

4 RS 0.748.0

5 RS 0.748.112.12

6 RS 0.748.127.192.68

7 Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («Regolamento quadro»).

8 Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («Regolamento sulla fornitura dei servizi»).

9 Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea.

*Titolo prima dell'art. 40a***Capitolo 4:
Registrazione di conversazioni di fondo nel servizio della sicurezza aerea***Art. 40a* Responsabilità e settore d'utilizzo

¹ Il fornitore dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo civile può registrare, mediante un sistema idoneo (*Ambient Voice Recording Equipment*, AVRE), conversazioni e rumori di fondo negli ambienti adibiti al traffico aereo ai fini delle inchieste sugli infortuni aeronautici e gli incidenti gravi ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del 23 novembre 1994¹⁰ concernente le inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi.

² Esso gestisce la collezione di dati allestita con l'AVRE ed è il servizio responsabile della protezione dei dati.

³ Esso può impiegare l'AVRE unicamente nei posti di lavoro di persone che forniscono i servizi di controllo del traffico aereo (controllori del traffico aereo interessati).

⁴ Esso assicura che per i controllori del traffico aereo interessati, oltre a detti posti di lavoro, siano disponibili uffici e locali di riposo non sorvegliati.

Art. 40b Obbligo di informare

¹ Il fornitore dei servizi di navigazione aerea deve informare il proprio personale dell'utilizzo di un AVRE prima di metterlo in servizio o prima che il personale assuma un impiego quale controllore del traffico aereo interessato.

² Esso informa il proprio personale in merito ai cambiamenti dell'ambito di utilizzazione del sistema di registrazione.

Art. 40c Disponibilità e durata di conservazione delle registrazioni

¹ Il fornitore dei servizi di navigazione aerea provvede alla completa disponibilità delle registrazioni dell'AVRE nel caso di un infortunio aeronautico o di un incidente grave.

² Esso è tenuto a conservare le registrazioni per 30 giorni.

³ Esso cancella le registrazioni non appena scaduta la durata di conservazione. Se avviene un infortunio aeronautico o un incidente grave, le registrazioni che verosimilmente sono legate all'evento possono essere cancellate soltanto con il nullaosta del Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni (SISI).

¹⁰ RS 748.126.3

Art. 40d Accesso alle registrazioni

¹ Il fornitore dei servizi di navigazione aerea può accedere alle registrazioni e ai pertinenti dati marginali dell'AVRE soltanto:

- a. per renderli accessibili al SUSI per i fini menzionati nell'articolo 40a capoverso 1;
- b. se ciò è indispensabile ai fini della manutenzione.

² Se si tratta di registrazioni di un impianto militare, dopo l'avvenuto nullaosta da parte delle Forze aeree il fornitore dei servizi di navigazione aerea rende accessibili i dati al SUSI, per quanto ciò sia possibile per ragioni di tutela del segreto militare.

Art. 40e Servizio di mediazione

¹ Il fornitore dei servizi di navigazione aerea designa un servizio di mediazione. A tale scopo consulta preliminarmente le associazioni del personale dei controllori del traffico aereo interessati. Comunica all'UFAC e al SUSI la designazione del servizio di mediazione.

² Il servizio di mediazione è un interlocutore e un intermediario neutrale per questioni inerenti all'AVRE.

³ Nel caso di una procedura di valutazione, esso funge da intermediario tra il fornitore dei servizi di navigazione aerea e i controllori del traffico aereo interessati.

Art. 40f Valutazione

¹ Le registrazioni dell'AVRE possono essere valutate soltanto dal SUSI. Esso valuta le registrazioni unicamente per i bisogni dell'inchiesta su un infortunio aeronautico o su un incidente grave.

² Il fornitore dei servizi di navigazione aerea, i controllori del traffico aereo interessati e il servizio di mediazione hanno diritto di prendere parte alla procedura di valutazione delle registrazioni. Lo stesso vale per le Forze aeree, se l'infortunio aeronautico o l'incidente grave concerne velivoli od organi militari.

³ I controllori del traffico aereo interessati possono farsi accompagnare da un rappresentante della loro associazione del personale negli atti procedurali.

⁴ Il fornitore dei servizi di navigazione aerea è tenuto a sostenere sotto il profilo tecnico i lavori di valutazione del SUSI. A tale scopo, in caso di necessità e nei limiti delle possibilità aziendali, mette a disposizione la propria infrastruttura, in particolare per l'ascolto delle registrazioni.

⁵ Le informazioni e le conoscenze acquisite nell'ambito della procedura di valutazione possono essere utilizzate unicamente per provvedimenti volti a migliorare la sicurezza del volo o dell'esercizio. Le informazioni che non servono a tali scopi, in particolare quelle riguardanti la vita professionale e privata che non sono legate all'evento oggetto dell'inchiesta, nonché le informazioni soggette alla tutela del segreto militare non possono essere utilizzate in nessun caso.

Art. 40g Provvedimenti di protezione tecnici e organizzativi

¹ Il fornitore dei servizi di navigazione aerea provvede affinché l'AVRE garantisca, conformemente allo stato della tecnica, la disponibilità, l'integrità, la completezza e la confidenzialità per l'intera durata dell'esercizio. I lavori di sviluppo e manutenzione possono pregiudicarne l'esercizio soltanto per breve tempo.

² Il fornitore dei servizi di navigazione aerea protegge le registrazioni dell'AVRE contro la perdita, l'accesso di terzi non autorizzati e le manipolazioni.

³ Stabilisce in un regolamento le condizioni tecniche e organizzative dell'AVRE prima di metterlo in servizio. A tale scopo consulta preliminarmente le associazioni del personale dei controllori del traffico aereo interessati.

⁴ Il regolamento disciplina in particolare:

- a. i posti di lavoro e le aree di funzionamento nei quali verrà installato l'AVRE;
- b. le autorizzazioni di installazione e di manutenzione del sistema;
- c. le autorizzazioni di cancellazione delle registrazioni;
- d. la tenuta di verbali sulla verificabilità di tutte le modifiche apportate al sistema e alle sue registrazioni;
- e. le autorizzazioni di accesso in caso di infortunio aeronautico o incidente grave;
- f. la designazione e il finanziamento del servizio di mediazione;
- g. il coordinamento con il SUSI nella procedura di valutazione.

⁵ Le autorizzazioni di cui al capoverso 4 lettere b, c ed e possono essere rilasciate unicamente a impiegati del fornitore dei servizi di navigazione aerea.

Art. 40h Confidenzialità

Tutte le persone che si occupano dell'installazione, della manutenzione, della gestione, della valutazione e della cancellazione di registrazioni dell'AVRE devono trattare in modo confidenziale le informazioni e i dati marginali acquisiti, in particolare le dichiarazioni e i contenuti delle intercettazioni.

Art. 40i Rapporto

Il fornitore dei servizi di navigazione aerea presenta ogni anno all'UFAC un rapporto sull'utilizzo dell'AVRE.

Art. 40j Deroga in caso di altre disposizioni legali in materia di trasmissione, valutazione e conservazione di registrazioni

In deroga alle disposizioni del presente capitolo, le autorità competenti possono in particolare disporre la trasmissione, la valutazione o la conservazione di registrazioni dell'AVRE, sempreché una legge lo preveda.

Art. 40k Disposizioni penali

Ai sensi dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque:

- a. manipola registrazioni;
- b. non rispetta le prescrizioni sulla durata di conservazione e sulla cancellazione;
- c. accede a registrazioni senza esserne autorizzato, utilizza o trasmette registrazioni, informazioni o dati marginali, oppure viola l'obbligo di trattare questi ultimi in modo confidenziale;
- d. non rispetta le prescrizioni sui provvedimenti di protezione tecnici e organizzativi.

*Titolo prima dell'art. 41***Capitolo 5: Disposizioni transitorie**

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

14 giugno 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

